



COMUNE DI GENOVA

105 0 0 – DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA
Proposta di Deliberazione N. 2024-DL-46 del 11/03/2024

**RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE**

Il Presidente pone in discussione la proposta di Giunta n. 8 del 14 marzo 2023;

Su proposta Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità,
Lorenza Rosso;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali 2021”, in particolare l’art. 191, regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, e l’art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l’art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i., in particolare l’art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all’art.91 cpc, al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza;

Considerato inoltre che in altre controversie ancora in corso, Il Comune di Genova è onerato del pagamento delle spese di CTU in via solidale insieme alle altre parti in causa, secondo la liquidazione fatta dal giudice con apposito decreto;

Premesso che:

- a) a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale di Genova del 07.09.23, nella causa RG 3923-2021 in materia di edilizia, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con le altre parti, al pagamento in favore del CTU della somma di euro 8.964,00 per onorari, oltre accessori. Considerata la comunicazione del Consulente del 27.10.23, con la quale viene richiesto all'Ente il pagamento della sola quota di competenza (1/4), l'importo dovuto risulta essere di euro 2.330,64 (di cui euro 2.241,00 per onorari ed euro 89,64 per contributi previdenziali 4%), IVA non calcolata in ragione del regime fiscale agevolato dichiarato dallo stesso Consulente;
- b) a seguito del provvedimento di liquidazione del Tribunale di Genova del 18.01.24, nella causa RG 15306-2019 in materia di esecuzione di lavori pubblici, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con la parte attrice, al pagamento in favore del CTU della somma di euro 20.520,00 per onorari ed euro 219,90 per esborsi, oltre accessori. Considerata la comunicazione del Consulente del 3.02.24 con la quale viene richiesto all'Ente il pagamento della sola quota di competenza (1/2), e considerato anche l'acconto di euro 500,00 (oltre accessori) in precedenza versato allo stesso consulente con l'atto di liquidazione n. 2023/2534, l'importo oggi dovuto risulta essere di euro 12.493,44 (di cui euro 9.760,00 per onorari, euro 390,40 per contributi previdenziali 4%, euro 2.233,09 per IVA 22% ed euro 109,95 per spese esenti);
- c) con sentenza n. 1722-23 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 7687-21 in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte della somma di euro 200,00 per compensi oltre accessori, ed euro 43,00 per spese esenti, per un importo complessivo stimato di euro 334,82 (di cui euro 30,00 per spese generale 15%, euro 9,20 per contributi previdenziali 4% ed euro 52,62 per IVA 22%);
- d) con sentenza n. 1120-2021 del Giudice di Pace di Genova nella causa R.G. 1682-20, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, comunicata per la prima volta solamente in data 30.11.23, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte della somma di euro 180,00 per compensi oltre accessori, ed euro 43,00 per spese esenti, per un importo complessivo di euro 260,67 (di cui euro 182,00 per onorari oltre imposta di bollo, euro 27,30 per spese generale 15%, euro 8,37 per contributi previdenziali 4% ed euro 43,00 per spese esenti) IVA non calcolata in ragione del regime fiscale agevolato dichiarato dal difensore della controparte con comunicazione del 15.02.24;
- e) con sentenza n. 1506-22 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 2857-21 in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte della somma di euro 100,00 per compensi oltre accessori, ed euro 43,00 per esborsi, per un importo complessivo di euro 188,91 (di cui euro

15,00 per spese generale 15%, euro 4,60 per contributi previdenziali 4% ed euro 26,31 per IVA 22%);

- f) con sentenza n. 1938-23 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 1938-22 in materia di opposizione a cartella di pagamento, il Comune di Genova è stato condannato in via solidale al pagamento in favore della società Forza Motrice S.r.l. della somma di euro 500,00 per compensi oltre accessori ed euro 127,00 per spese esenti, per un importo complessivo di euro 725,00 (di cui euro 75,00 per spese generale 15% ed euro 23,00 per contributi previdenziali 4%), come da comunicazione del difensore della controparte del 13.12.23;
- g) con sentenza n. 1492-23 del Giudice di Pace di Brindisi nella causa RG 520-23 in materia di opposizione a cartella di pagamento, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore del difensore antistatario della somma di euro 150,00 per compensi oltre accessori ed euro 43,00 per esborsi, per un importo complessivo di euro 222,40 (di cui euro 22,50 per spese generale 15% ed euro 6,90 per contributi previdenziali 4%), IVA non calcolata in ragione del regime fiscale agevolato dichiarato dallo stesso difensore antistatario con comunicazione del 24.10.23;
- h) con verbale di estinzione del 9.11.2023 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 3-2023 in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte autodifesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. della somma di euro 50,00 per compensi oltre accessori ed euro 43,00 per spese esenti, per un importo complessivo di euro 102,80 (di cui euro 7,50 per spese generale 15% ed euro 2,30 per contributi previdenziali 4%), IVA non calcolata in quanto compenso fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, PDR n. 633/1972;

Premesso inoltre che:

- i) la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 148-24 nella causa riassunta all'esito dell'ordinanza n. 2296-2022 del 26.01.22 della Corte Suprema di Cassazione, avente ad oggetto l'accertamento della funzione di un muro confinante con una strada Comunale, ai fini della individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei costi dei lavori di ripristino ai sensi del D.lgs. 285/1992, ha disposto che gli stessi debbano imputarsi in egual misura in capo a ciascuna delle parti (euro 35.738,59 ciascuno) e, pertanto, ha determinato che la controparte restituisca al Comune l'importo di euro 41.758,73, quale maggior somma già corrisposta all'esito dei precedenti gradi di giudizio. Contestualmente, la Corte ha condannato l'Ente al pagamento in favore della stessa controparte, a titolo di spese legali per il giudizio di rinvio nonché per i precedenti gradi, della somma di euro 12.600 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi, per l'importo complessivo stimato di euro 19.244,72 (di cui euro 1.890,00 per spese generale 15%, euro 579,60 per contributi previdenziali 4%, euro 3.315,31 per IVA 22% ed euro 859,81 per spese esenti), e posto le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Occorre considerare tuttavia che il secondo grado del giudizio era stato definito con la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 963-16, la quale aveva condannato il Comune al pagamento di euro 7.000,00 oltre accessori a titolo di compensi e posto le spese di CTU interamente a carico dell'Ente.

Il Comune aveva quindi già corrisposto alla stessa controparte l'importo di euro 10.213,84 a titolo di spese legali ed euro 3.616,08 per rimborso spese di CTU (atto di liquidazione n. 2016/15139). L'importo residuo oggi dovuto da parte del Comune a titolo di spese legali è pertanto da quantificarsi in euro 5.414,80, così calcolato:

Importi dovuti sentenza di rinvio n. 148-24	19.244,72 -
Importi già corrisposti sentenza n. 963-16	10.213,84 -
Spese di CTU da ripetere dalla controparte	3.616,08 =
Totale dovuto dal Comune a titolo di spese legali	5.414,80

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme trae il suo fondamento dalla sentenza costituente titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza alle predette sentenze, procedendo al riconoscimento del debito fino ad oggi maturato, per un importo complessivo pari ad euro 22.073,48 comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto che le sentenze in oggetto sono conservate agli atti della Direzione Avvocatura.

Dato atto, inoltre, che i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.

La Giunta
P R O P O N E
Al Consiglio Comunale

- 1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 2.330,64, per il debito derivante dal decreto di liquidazione del Tribunale di Genova del 07.09.23, nella causa RG 3923-2021 in materia di edilizia;
- 2) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 12.493,44, per il debito derivante dal provvedimento di liquidazione del Tribunale di Genova del 18.01.24, nella causa RG 15306-2019 in materia di esecuzione di lavori pubblici;
- 3) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 334,82, per il debito derivante dalla sentenza n. 1722-23 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 7687-21 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
- 4) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 260,67, per il debito derivante dalla sentenza n. 1120-2021 del Giudice di Pace di Genova nella causa R.G. 1682-20, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
- 5) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 188,91, per il debito derivante dalla sentenza n. 1506-22 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 2857-21 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
- 6) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 725,00, per il debito derivante dalla sentenza n. 1938-23 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 1938-22 in materia di opposizione a cartella di pagamento;
- 7) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 222,40, per il debito derivante dalla sentenza n. 1492-23 del Giudice di Pace di Brindisi nella causa RG 520-23 in materia di opposizione a cartella di pagamento;
- 8) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 102,80, per il debito derivante dal Verbale di estinzione del 9.11.2023 del Giudice di Pace di Genova nella causa RG 3-2023 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;

- 9) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 5.414,80, per il debito derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 148-24 nei giudizi riuniti RG n. 387-2022 e RG n. 404-2022 in materia di manleva ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 285/1992;
- 10) di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dalle sentenze dal punto 1) al punto 9) l'importo complessivo di euro 22.073,48 sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali con imputazione al capitolo 1742 C. di C. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale: Spese Giudiziarie – Diritto Civile" cod. (P.d.C.) 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
- 11) di demandare alla Direzione di Area Avvocatura gli adempimenti di competenza;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;
- 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione delle sentenze.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
105 0 0 N. 2024-DL-46 DEL 11/03/2024 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS.
267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

11/03/2024

Il Direttore di Area Avvocatura
ad interim
Avv. Maria Paola Pessagno



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 105 0 0	DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA
Proposta di Deliberazione N. 2024-DL-46 DEL 11/03/2024	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2024	€ 22.073,48	1742		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 11/03/2024

Il Direttore di Area Avvocatura
ad interim
Avv. Maria Paola Pessagno



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
105 0 0 N. 2024-DL-46 DEL 11/03/2024 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS.
267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

13/03/2024

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
105 0 0 N. 2024-DL-46 DEL 11/03/2024 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS.
267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE**

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

13/03/2024

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese